

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice Dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da:

Banca

- attrice -

CONTRO

Debitore

Debitrice contumace

- convenuti -

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

OSSERVA

Con atto di citazione 13.03.2015, ritualmente notificato in data 26.03.2015, la Banca citava in giudizio i sig.ri (omissis) chiedendo l'accertamento dell'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei propri confronti dell'atto di **costituzione di fondo patrimoniale** stipulato dai convenuti con atto pubblico del 21.02.2011, rep. (omissis), racc. (omissis), Notaio (omissis), relativamente ai seguenti beni immobili di proprietà del convento siti nel Comune di (omissis): - N.C.E.U. Sez. omissis. Fg. Omissis, mapp. Omissis, sub cat. omissis, Sez. Omissis, F g. omissis, mapp. Omissis, sub. omissis cat. Omissis, - N.C.T. Fg. Omissis, mapp. Omissis, cat. omissis, con vittoria di spese e compensi di causa.

In data 09.07.2015 si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Padova e contestando l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa attorea, chiedendo pertanto l'accertamento dell'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Rovigo e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, oltre alla rifusione delle spese e competenze di lite.

La convenuta non si costituiva in giudizio.

All'udienza dell'08.09.2015, verificata la regolare costituzione delle parti ed accertata la rituale notifica nei confronti della convenuta, il Giudicante si riservava in ordine alla eccezione preliminare di incompetenza territoriale.

A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 09.09.2015, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Alla successiva udienza del 17.05.2016 il Giudice si riservava in ordine all'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.

Con ordinanza del 21.05.2015, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

Le domande attoree sono fondate in quanto sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

In primo luogo sussiste il credito vantato dall'istituto bancario nei confronti del convenuto, quale socio illimitatamente responsabile della società alfa nonché amministratore unico e fideiussore della società beta.

In base alla documentazione acquisita agli atti, infatti, risulta provato il debito della società alfa nei confronti dell'attrice, e ciò per scoperto su conto corrente, affidamento s.b.f. e mutuo fondiario, nonché il debito personale in forza della fideiussione omnibus da egli rilasciata a favore della società omissis (doc. 30).

Il debito del convenuto nei confronti dell'istituto di credito, inoltre, deve ritenersi sussistente anche alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. nei propri atti difensivi, infatti, il convenuto contesta solo parzialmente l'ammontare delle somme dovute a favore della Banca, precisando che per quanto riguarda l'esposizione debitoria della società alfa dovrà escludersi l'ammontare del rapporto di affidamento s.b.f., mentre con specifico riferimento al debito assunto dalla società beta lo stesso dovrà essere circoscritto nei limiti della fideiussione prestata.

Tale comportamento processuale diviene rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da cui ne deriva l'ammissione da parte del convenuto della sussistenza dei fatti sostitutivi del credito fatto valere dalla banca, se pur nei limiti da egli dedotti.

E' pacifico in giurisprudenza, infatti, come l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. possa essere accolta anche nell'eventualità di credito indeterminato o litigioso (*ex plurimis* cass. 1893/2012).

Sussiste inoltre nel caso di specie l'*eventus damni* in quanto la costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili sopra elencati comporta una evidente diminuzione della garanzia patrimoniale generica personale del debitore atteso che il suddetto compendio immobiliare verrebbe così sottratto alla potenziale esecuzione coattiva del credito da parte della creditrice.

Come sostenuto dal consolidato orientamento della suprema corte di cassazione, è da ritenere sussistente l'*eventus damni* anche qualora l'atto dispositivo comporti una maggiore difficoltà od incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito fatto valere (cass. 15880/2007; cass. 14489/2004), ovvero qualora comporti una modificazione quantitativa, o anche solo qualitativa, del patrimonio del debitore posto a garanzia delle obbligazioni assunte (cass. 1896/2012).

Sussiste inoltre in capo al convenuto la *scientia damni* in quanto è evidente come lo stesso fosse consapevole di arrecare un pregiudizio alla propria creditrice posto che egli era socio illimitatamente responsabile della società alfa ed amministratore unico della società beta, nonché garante di quest'ultima: al momento della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 18 giugno 2016

21.02.2011, pertanto, egli era certamente edotto dell'esistenza delle somme dovute a favore dell'istituto bancario.

Egli, infatti, come si evince dalla documentazione allegata agli atti, è socio della società in nome collettivo società' alfa sin dal 1999, fideiussore della società' beta a partire dal 17.01.2003 e, quindi, in epoca ben anteriore rispetto all'atto dispositivo con il quale è stato costituito il fondo patrimoniale nel 2011.

Nel caso di specie, essendo la costituzione di fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, e rientrando così nelle ipotesi delineate dal legislatore ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1) c.c., ai fini dell'accoglimento della presente azione revocatoria, è sufficiente la sussistenza del solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (Cass. 762/2016), mentre non necessita di prova la sussistenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato alla creditrice, requisito richiesto invece in caso di negozi a titolo oneroso, come specificato al n. 2) dell'art. 2901 c.c..

Devesi rilevare l'infondatezza delle doglianze di parte convenuta la quale sostiene che le due società al momento dell'atto pubblico costituente il fondo patrimoniale fossero capienti. circostanza peraltro che non risulta provata in alcun modo. le due società, infatti, non sono parti del presente giudizio il quale è stato instaurato dall'istituto bancario al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo del patrimonio immobiliare posto in essere dal convenuto.

È nei confronti di quest'ultimo, pertanto, che deve aversi riguardo in ordine all'*eventus dammi*, ovvero alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica avvenuta a seguito della sottrazione dei predetti beni immobili, e non invece con specifico riferimento alle due società (Trib. Milano 16.12.2010).

Pertanto le domande attoree vanno accolte in quanto fondate.

Ne segue la declaratoria di inopponibilità nei confronti dell'istituto bancario dell'atto pubblico di costituzione fondo patrimoniale del 21.02.2011, rep. Omissis, racc. omissis, Notaio omissis, relativamente ai seguenti beni immobili siti nel Comune di omissis, N.C.E.U. Sez. omissis, Fg. Omissis, mapp. Omissis, sub. Omissis, cat. omissis, Sez. omissis, Fg. Omissis, mapp. Omissis, sub. Omissis, cat. omissis, N.C.T. Fg, omissis, mapp. omissis cat. EU.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali e con un aumento del 10% per i due scaglioni superiori a 520.000 fino ad arrivare allo scaglione da 1.000.000-2.000.000 euro.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Accoglie le domande attoree in quanto fondate e per l'effetto;

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 18 giugno 2016

2) Dichiara inefficace nei confronti della Banca, l'atto pubblico notarile del 21.02.2011, rep. omissis, Notaio omissis, con il quale i sig.ri convenuti costituivano in fondo patrimoniale i seguenti beni immobili di proprietà del convenuto: -N.C.E.U. Comune omissis,, Sez. omissis, Fg. Omissis, mapp. Omissis, sub. Omissis, cat. omissis, - Sez. omissis, Fg. Omissis, mapp. Omissis, sub. Omissis, -N.C.T. Comune omissis, Fg. omissis mapp. Omissis, cat. EU;

3) Condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere alla Banca, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 1.728,40 per esborsi, euro 16,328,35 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;

4) Visto l'art. 52 D. Lgs, 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.
Così deciso in Padova, il 28 giugno 2016.

**Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*